

TI_GERICHTE 38.2013.4 vom 20. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.4_d20120920

FR: TI_GERICHTE 38.2013.4 du 20 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2013.4 del 20 settembre 2012

Regeste

Rettam.ass.sospeso 31gg x aver rifiutato un'occupaz.adequata(conforme a capac.e att.prec.;salario conforme a usi prof.)assegnata 13.7.12 c/o una clinica quale inferm.psich.Decisivo che dopo prova non chiesto delucid.manifestando dispon.ad accettare impiego.Irril.che già 7/8-2012 reperito occupazione

Erwägungen

E. 4

doc. 6/2). In ogni caso la responsabile delle risorse umane, con un messaggio di posta elettronica del 22 agosto 2012, ha aggiunto che lo stipendio che poteva essere offerto all'insorgente per un'occupazione al 50% variava da una somma minima di fr. 2'600.-- a un massimo di fr. 3'500.-- (cfr. doc. 6/1). L'assicurato, tramite l'RA 1, il 14 settembre 2012 e nel ricorso, ha indicato che _____ gli avrebbe accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che percepiva circa fr. 5'000.-- al mese (cfr. doc. 4; I). Il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino che si applica a tutto il personale delle cliniche dell'Associazione cliniche private ticinesi (ACPT) esclusi i medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti (cfr. art. 2 cfr. 1 CCL) prevede per il 2011 - i salari sono rimasti invariati anche nel 2013 (cfr. www.ocst.ch) - che lo stipendio per un impiego a tempo pieno degli infermieri CRS (classe 12), infermieri in cure generali CRS (classe 12) e infermieri psichiatrici CRS (classe 12) varia da fr. 4'854.45, pari a fr. 2'417.20 per un posto al 50%, a fr. 6'873.85, corrispondenti a fr. 3'436.90 per un'occupazione a metà tempo (cfr. www.gav-service.ch). E' vero che, come visto, la Clinica _____ non è sottoposta ad alcun contratto collettivo di lavoro (cfr. doc. 6/2). Tuttavia, facendo riferimento per analogia (trattandosi anche nel caso della Clinica _____ di una struttura sanitaria privata; cfr. doc. 6/2), ai salari contemplati dal Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino appena menzionati, gli importi indicati dalla responsabile delle risorse umane della Clinica _____ di minimo fr. 2'600.-- e massimo fr. 3'500.-- per un'occupazione a metà tempo (cfr. doc. 6/1), come pure il salario di fr. 5'000.-- che l'assicurato ha affermato essergli stato accennato da _____ quale retribuzione di un altro infermiere (cfr. doc. 4, I) - verosimilmente occupato a tempo pieno -, pari a fr. 2'500.-- per un impiego al 50%, essendo più elevati delle somme previste dal CCL citato, risultano conformi agli usi professionali ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI. In simili condizioni occorre concludere che l'occupazione offerta al ricorrente presso la Clinica _____ era adeguata giusta l'art. 16 cpv. 1 LADI. In effetti l'impiego di infermiere presso la Clinica _____ corrisponde alle sue capacità e all'attività precedentemente svolta giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.11), non comprometteva, quindi, certamente la

rioccupazione nella sua professione secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI e, come appena visto, il salario offerto all'assicurato risulta conforme agli usi professionali ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI. Il ricorrente, d'altronde, mai ha contestato l'adeguatezza dell'impiego per quanto concerne la conformità alla sua età, alla sua situazione personale e al suo stato di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c) o la durata del tragitto dalla propria abitazione al posto di lavoro, peraltro entrambi ubicati a _____ (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

2.13. Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso la Clinica _____, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.). Il potenziale datore di lavoro, come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), nell'"Esito della candidatura" ha indicato che l'insorgente, dopo il colloquio in occasione del quale gli è stato specificato che il posto vacante era al 50%, ha dapprima manifestato interesse, volendo pure fissare un giorno di prova. In seguito l'assicurato ha però espresso di cercare un impiego al 100% (cfr. doc. 9/6). Il ricorrente, nell'"Esito dell'assegnazione" ha motivato la mancata assunzione con il fatto di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico e con "altri motivi" non ulteriormente precisati (cfr. doc. 9/5). Egli, inoltre, nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro diverso, che gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc. 7). Nelle proprie osservazioni del 14 settembre 2012 l'insorgente ha, pure evidenziato che non corrisponde al vero di aver rinunciato da solo alla candidatura, ma che piuttosto è vero il contrario nella misura in cui dopo la prova nessuno l'ha più contattato per concretizzare l'assunzione (cfr. doc. 4; consid. 2.9.). Innanzitutto va rilevato che l'assicurato e la Clinica non sono concordi in merito alla data precisa in cui si è svolta la prova di lavoro, se il 18 luglio 2012 (cfr. doc. 9/6; 6/2), come asserito dal potenziale datore di lavoro, o il 19 luglio 2012, come sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7; 4; 9/5). Tale questione non merita di ulteriori approfondimenti, in quanto la data precisa della prova risulta irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza. In concreto l'assicurato, inizialmente, benché sull'"Assegnazione ad un posto di lavoro" del 13 luglio 2012 fosse già indicato che si trattava di un'occupazione libera da subito quale infermiere al 50% per la quale era auspicata esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), ha effettuato una prova di lavoro (cfr. doc. 9/6; 7), dimostrando quindi interesse nei confronti dell'impiego in questione. Egli ha precisato di aver capito durante la prova che si trattava di un lavoro diverso - infermiere psichiatrico - per il quale gli mancava la pratica e di aver inoltre comunicato alla responsabile delle risorse umane che non avrebbe potuto iniziare immediatamente, in quanto doveva dare regolare disdetta alla _____ (cfr. doc. 7; consid. 2.9.). Da quanto esposto risulta possibile che l'assicurato, svolgendo la prova di lavoro, nonostante l'attività proposta fosse oggettivamente adeguata nella sostanza alle sue capacità (cfr. consid. 2.11.), abbia provato di primo impatto qualche incertezza, considerato che il contesto dei pazienti con disturbi psichiatrici della Clinica poteva essere differente da quello a cui era normalmente abituato. Inoltre è corretto che il contratto con la _____ concluso nel novembre 2011 poteva essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese (cfr. doc. 6/5). Decisiva per la soluzione del caso di specie è, tuttavia, la circostanza che dalla documentazione agli atti non emerge che l'assicurato, durante o immediatamente dopo la prova di lavoro presso la Clinica _____, abbia chiesto al potenziale datore di lavoro il proprio parere ai fini dell'assunzione in merito al fatto che non avesse esperienza quale infermiere psichiatrico, rispettivamente delucidazioni circa un eventuale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo - peraltro in generale

abituale presso un nuovo datore di lavoro -, e circa l'inizio dell'attività lavorativa, manifestando comunque esplicitamente la propria disponibilità in linea di principio ad accettare l'impiego (cfr. al riguardo la giurisprudenza e la dottrina esposte al consid. 2.6). In proposito giova ribadire che _____, responsabile delle risorse umane della Clinica, il 20 agosto 2012 ha attestato che nessuno ha mai sindacato all'assicurato la sua assenza di pratica in ambiente psichiatrico, che nessuno gli ha mai imposto un limite di tempo del suo possibile inizio e che nessuno gli ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione (cfr. doc. 6/2; consid. 2.9.). Nemmeno risulta che il ricorrente abbia preso tempo per contattare l'amministrazione al fine di ricevere delle informazioni circa l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli, nonché per interpellare l' _____ in merito alla possibilità di trovare un compromesso sui termini di disdetta - ipotesi peraltro concretizzabile come dichiarato dalla SA alla Sezione del lavoro il 7 agosto 2012 (cfr. doc. 6/4) -, dichiarando in ogni caso alla Clinica _____ il suo serio interesse ad essere assunto. 2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che con il suo comportamento l'assicurato ha perso l'opportunità di ottenere un'occupazione, che risultava adeguata da tutti i profili (cfr. consid. 2.11.; 2.12.) e ha indotto la sua mancata assunzione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza federale precedentemente illustrata (cfr. consid. 2.4.; 2.6.), secondo cui il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto è parificato a un rifiuto di un'occupazione adeguata, a ragione, secondo questo Tribunale, l'amministrazione ha inflitto al ricorrente una sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Al riguardo giova rilevare che con sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il TF ha confermato il giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso inoltrato da un assicurato contro una decisione su opposizione con cui era stato sospeso per 31 giorni per avere rifiutato un'occupazione adeguata quale cuoco presso un ristorante assegnatagli dall'URC. Da una parte, l'impiego è stato considerato adeguato ai sensi dell'art. 16 LADI. Dall'altro, il rifiuto dello stesso da parte dell'assicurato è risultato ingiustificato. Infatti la circostanza di non essere stato a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, non giustificava il comportamento dell'assicurato che ha contestato il salario offerto in assenza di un valido motivo, senza chiedere delucidazioni al potenziale datore di lavoro, né prendere tempo al fine di sentire gli organi competenti della LADI riguardo all'importo dello stipendio, dopo aver comunque esplicitamente manifestato la propria disponibilità in linea di principio ad accettare l'impiego. 2.15. L'amministrazione ha inflitto all'assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione. In casu è vero, come rilevato sopra (cfr. consid. 2.13.), che l'"Assegnazione ad un posto di lavoro" del 13 luglio 2012 precisava che l'occupazione quale infermiere era libera da subito e che la Clinica cercava una persona con esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4). E' altrettanto vero, però, come già evidenziato (cfr. consid. 2.13.), che il ricorrente, che ha comunque chiesto di poter effettuare una prova, ha ritenuto (a torto) non adeguata l'occupazione senza discutere, durante o immediatamente dopo la stessa, con il potenziale datore di lavoro e/o con l'amministrazione relativamente al fatto che non avesse precedentemente lavorato nel settore psichiatrico e alla data di inizio dell'attività. Inoltre, per quanto attiene al fatto che già da luglio/agosto 2012 l'assicurato abbia reperito un'occupazione quale infermiere indipendente per circa 30 ore mensili e ha conseguentemente disdetto il rapporto con la _____ il 30 luglio 2012 per la fine di agosto 2012 (cfr. doc. 4; 8;), va osservato che ai

sensi della giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre 2005 consid. 3, pubblicata in DLA 2006 N. 11 pag. 145) la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con la necessaria intensità. Pertanto nel caso di specie non vi sono validi motivi che permettano una riduzione della sanzione (cfr. consid. 2.8.). Tenuto, poi, conto del margine di apprezzamento dall'amministrazione, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi (cfr. 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), l'entità della sanzione si rivela proporzionata. 2.16. In conclusione la Sezione del lavoro ha, dunque, giustamente inflitto all'assicurato una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione di 31 giorni giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. La decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.

E. 4.1

Dando seguito alla pronuncia di rinvio del 6 maggio 2010, l'amministrazione ha completato gli accertamenti nel senso stabilito dalla Corte cantonale, disponendo un'ulteriore audizione della responsabile del Ristorante X._____, L._____. Le risultanze di questa indagine completiva, messa in atto il 16 giugno 2010, non hanno fatto cambiare l'opinione della Sezione del lavoro che, comunque, ha deciso di ridurre la durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione dell'assicurato da 31 a 25 giorni. Statuendo su ulteriore ricorso dell'interessato, il Tribunale cantonale ha confermato la sua precedente valutazione del 6 maggio 2010 rilevando che neppure i complementi istruttori compiuti gli permettevano di ritenere comprovata una colpa dell'assicurato per il mancato reperimento di una nuova attività lavorativa. In sostanza, secondo l'istanza precedente, non era ravvisabile una chiara volontà dell'assicurato di non accettare l'occupazione assegnatagli dall'URC presso il Ristorante X._____. Emergevano piuttosto dei fraintendimenti reciproci che hanno rafforzato l'immagine negativa che la potenziale datrice di lavoro aveva dell'interessato. Alla luce di queste premesse, sempre secondo l'istanza precedente, la Sezione del lavoro non poteva sanzionare l'assicurato.

E. 4.2

Tutto ben ponderato, pur permanendo, per la verità, certi dubbi circa la credibilità preponderante delle dichiarazioni dell'assicurato, il Tribunale federale ritiene di potere condividere le citate conclusioni della Corte cantonale. Le stesse non appaiono in nessun modo lesive del diritto federale. In concreto, il giudice di primo grado non è incorso nell'arbitrio reputando che la responsabilità dell'assicurato per la mancata assunzione presso il Ristorante X._____ non fosse sufficientemente dimostrata dagli atti di causa. Egli ben poteva concludere che dagli stessi atti non era possibile dedurre, con la dovuta chiarezza, se l'assicurato avesse colpevolmente rifiutato l'impiego adeguato offerto (cfr. per analogia anche la sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_878/2008 del 25 giugno 2009 consid. 4.3). A ciò nulla possono mutare le argomentazioni addotte in sede ricorsuale. Ne segue che il gravame dell'amministrazione, inteso a ottenere il ripristino della sanzione di 25 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione decretata nei confronti dell'opponente, dev'essere respinto in quanto infondato." 2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di

colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.8. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave. Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni. In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.). In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartito dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata. In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi. L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato

quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione. Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole. Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni. Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239). Infine in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.9. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2011 (2° termine quadro: 1.9.2011 – 31.8.2013), ricercando un impiego a tempo pieno quale infermiere, aiuto domiciliare (cfr. doc. 3; A). Il 14 novembre 2011 egli ha concluso un contratto di collaborazione con la Internursing SA concernente incarichi nell'ambito dell'aiuto domiciliare (cfr. doc. 6/5), il cui svolgimento gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 9/8; 3 pag. 3). L'URC di _____, il 13 luglio 2012, ha assegnato all'assicurato un impiego quale infermiere al 50%, a tempo indeterminato, libero da subito, presso la Clinica _____ (cfr. doc. 9/4). Il 17 luglio 2012 ha avuto luogo un colloquio tra l'assicurato e _____, responsabile delle risorse umane della Clinica _____. In seguito il ricorrente ha effettuato una prova presso il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9/5; 9/6, 9/7). Nel formulario "Esito della candidatura" del 20 luglio 2012 la Clinica ha attestato che il ricorrente non è stato assunto, motivando che "Dopo il colloquio del 17.07 dove gli è stato indicato che il posto vacante era al 50%, il signor RI 1 ha mostrato interesse di fatti ha voluto fissare un giorno di prova. Questo è stato il 18.07.2012 e il signor RI 1 ha indicato che cerca un posto al 100%." E', inoltre, stato risposto affermativamente alle due domande seguenti: "A vostro parere il candidato ha dimostrato di saper affrontare il colloquio di assunzione?" e "La persona in questione presenta un profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?" (cfr. doc. 9/6). In un messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2012 inviato all'amministrazione _____ ha, poi, precisato che dopo qualche ora di prova l'insorgente, che in un primo tempo era entusiasta dell'opportunità lavorativa al 50%, ha negato loro la possibilità di procedere all'eventuale risposta positiva presso l'URC, indicando di essere unicamente interessato a un'attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 9/7). L'assicurato, da parte sua, nel formulario "Esito dell'assegnazione" del 20 luglio 2012 pervenuto all'URC il 23 luglio 2012 ha giustificato la mancata assunzione, adducendo, da un lato, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico, dall'altro, "altri motivi" non meglio specificati (cfr. doc. 9/5). Il 6 agosto 2012 l'insorgente, rispondendo a uno scritto del 31 luglio 2012 con cui la Sezione del lavoro, a seguito della Comunicazione relativa a una sanzione del 24 luglio 2012 inviata dall'URC di _____ in relazione all'assegnazione presso la

Clinica _____ (cfr. doc. 9/1), gli ha dato la possibilità di presentare delle osservazioni (cfr. doc. 9), ha precisato che: " (...) Il giorno 13.07.2012 ho ricevuto una segnalazione di occupazione al 50% presso la clinica _____. Il giorno 19.07.2012 (e non il 18.07.2012) mi sono recato alla clinica per effettuare la prova. Ho capito subito che si tratta di un lavoro diverso, mi manca la pratica come infermiere psichiatrico e non mi sono sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta la mia attività. Inoltre alla signora _____ ho comunicato che non avrei potuto iniziare l'attività immediatamente in quanto dovevo inoltrare regolare disdetta presso _____. A quel punto mi è parso di capire che, se non avessi potuto iniziare subito l'attività, non sarei stato preso in considerazione per un'eventuale candidatura. (...)" (Doc. 7) La Sezione del lavoro, il 7 agosto 2012, ha inviato alla _____ il seguente messaggio di posta elettronica: " (...) Considerato che il signor RI 1 è iscritto in disoccupazione e che il 13 luglio 2012 gli è stato offerto un posto di lavoro, le chiediamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande: 1) Il signor RI 1 vi ha chiesto se era possibile rescindere il contratto di collaborazione con voi, senza rispettare i termini di disdetta? (cfr. punto 20 del contratto) 2) In considerazione dell'offerta di lavoro fatta dall'URC di _____ al signor RI 1, in caso di assunzione, sareste stati disposti a rescindere il contratto di collaborazione con voi senza esigere il rispetto dei termini di disdetta? (p.f. dettagliare la risposta)." (Doc. 6/4) Il medesimo giorno _____ della _____ ha comunicato: " (...) 1) Il signor RI 1 non ci ha mai comunicato di aver ricevuto una proposta di lavoro durante il mese di luglio e quindi di un'eventuale richiesta di rescindere il contratto stipulato con noi. 2) Qualora questa situazione si fosse presentata, sarebbe stata nostra premura trovare un compromesso sui termini di disdetta in modo da dare l'opportunità al signor RI 1 di poter reperire un'altra occupazione." (Doc. 6/4) L'8 agosto 2012 la Sezione del lavoro ha posto a _____, responsabile risorse umane della Clinica _____, i seguenti quesiti: " (...) 1). In quale giorno è avvenuta la prova di lavoro? 2). Quale attività doveva svolgere l'assicurato? (p.f. dettagliare la risposta) 3) L'assicurato aveva dimostrato interesse per l'attività che gli avete offerto? (p.f. dettagliare la risposta) 4) A quanto ammontava il salario mensile lordo che avreste offerto all'assicurato in caso di assunzione? 5) L'assicurato ha dichiarato quanto segue: "(...) Ho capito subito che si tratta di un lavoro diverso, mi manca la pratica come infermiere psichiatrico e non mi sono sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta la mia attività. Inoltre alla signora _____ ho comunicato che non avrei potuto iniziare l'attività immediatamente in quanto dovevo inoltrare regolare disdetta presso _____. A quel punto mi è parso di capire che se non avessi potuto iniziare subito l'attività non sarei stato preso in considerazione per un'eventuale candidatura (...)" _____, il 20 agosto 2012, ha risposto: " (...) 1) Prova avvenuta il 18.07.2012. Su richiesta del signor RI 1, con una durata di 1 ora e 30 minuti di osservazione delle sue possibili funzioni nel nostro Centro. 2) Attività legate al ruolo d'infermiere professionale in un Day hospital psichiatrico (nursing infermieristico, preparazione farmacoterapie, assistenza e collaborazione con il medico del Centro...). 3) Durante il colloquio conoscitivo avvenuto il 17.07.2012 al candidato gli venne spiegata la nostra esigenza a rivestire il ruolo d'infermiere impiegato al 50%, lo svolgimento nel dettaglio delle sue funzioni, nonché l'organizzazione interna e il tipo di assistenza che fornisce il nostro centro. Il sig. RI 1 si è dimostrato interessato facendo richiesta di una sua presenza volontaria al fianco del nostro infermiere per poter meglio capire il nostro ambiente. 4) Non abbiamo parlato di dettagli salariali, il candidato è stato informato che il nostro centro non è sotto nessun contratto collettivo di lavoro, ma è un centro privato sotto le leggi del codice delle obbligazioni. 5) Dopo la breve presenza a

contatto diretto con l'attività del nostro Centro in osservazione, il candidato ha espresso alla Sig.ra _____ che la nostra offerta al 50% non poteva interessargli in quanto avrebbe dovuto dare disdetta dal suo attuale impiego al 100%, la Sig.ra _____ apprendeva solo in quel frangente che il candidato non è un disoccupato e non ha interesse a una offerta d'impiego al 50%. Infatti, l'espressione della sig.ra _____ al Sig. RI 1 è stata di sorpresa (giacché le informazioni durante il primo colloquio erano state estremamente chiare), la Sig. ra _____ si è anche espressa con il Sig. RI 1, dispiaciuta, per il tempo perso da entrambe le parti. Nessuno gli ha mai sindacato la sua non pratica in ambiente psichiatrico, nessuno gli ha mai dato un limite di tempo del suo possibile inizio, nessuno gli ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione. Non ha dato il tempo di valutazione del suo profilo e ha rinunciato da solo alla candidatura, presso il nostro Centro con la sola motivazione di non disposizione al tempo di impiego del 50%." (Doc. 6/2) Inoltre la medesima, il 22 agosto 2012, ha completato la risposta n. 4), aggiungendo che: " (...) possiamo comunicarle che il salario da noi non discusso con il candidato ma di possibile offerta varia da una cifra di un min. di CHF 2600 a un max di CHF 3500 lordi mensili per un'occupazione al 50%." (Doc. 6/1) Il 14 settembre 2012 l'assicurato, tramite il proprio rappresentante, relativamente agli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso la _____ e la Clinica _____ sottopostigli (cfr. doc. 6), ha asserito, in particolare, che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un'attività di infermiere professionale presso un Day Hospital psichiatrico, fermo restando le reali esigenze professionali manifestate dal potenziale datore di lavoro, ossia un infermiere psichiatrico con esperienza che non corrisponde alle sue qualifiche. Egli ha indicato di aver espresso a _____ la propria disponibilità a iniziare l'attività presso la Clinica _____, previa conferma affinché potesse dare regolare disdetta all' _____ e di non aver mai detto di essere occupato al 100% presso quest'ultima. L'assicurato ha poi affermato che la signora _____ gli avrebbe accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che percepiva circa fr. 5'000.-- al mese. Il medesimo ha, inoltre, osservato di non aver informato o discusso con la _____ di un'eventuale rescissione anticipata del rapporto di lavoro, poiché _____ non gli aveva comunque più fatto sapere alcunché riguardo a una possibile assunzione. Infine l'insorgente ha evidenziato che non corrisponde al vero di aver rinunciato da solo alla candidatura, ma piuttosto è vero il contrario nella misura in cui dopo la prova nessuno l'ha più contattato per concretizzare l'assunzione (cfr. doc. 4). Il 20 settembre 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC di _____ presso la _____ di _____ (doc. 3; consid. 1.1.). Il provvedimento del 20 settembre 2012 è stato confermato con decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.). 2.10. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, deve dapprima verificare se l'occupazione proposta all'insorgente presso la Clinica _____ di _____ fosse o meno adeguata. Infatti, nel caso in cui tale impiego fosse stato inadeguato, l'assicurato non potrebbe venire sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, in quanto non si poteva ragionevolmente esigere dal medesimo di accettare l'occupazione assegnatagli ufficialmente (cfr. consid. 2.3.; 2.5.). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.5.) non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in particolare, non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art. 16 cpv. 2 lett. d LADI). Come appena esposto, giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, ad un assicurato non può essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue capacità o dell'attività precedentemente svolta. Per quanto concerne le capacità di un assicurato, va rilevato che esse non riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.3.; SVR 2005 ALV Nr. 7 pag. 22 consid. 2.1.; STFA C 130/03 del 6 febbraio 2004 consid. 2.3.; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.3.; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 412; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95, N° 239). Per quanto attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233). Al riguardo occorre sottolineare che il Parlamento nel 1995 non ha accettato il cpv. 3 dell'art. 16 LADI, proposto dal Consiglio federale, che prevedeva che "dopo 4 mesi di disoccupazione, il cpv. 2 lett. b, non torna più applicabile. Il Consiglio federale può in maniera generale o per alcune categorie d'assicurati, prolungare o riaccurciare questo termine" (cfr. Consiglio federale, "Message à l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage del 29.11.93, ed.sep., pag.18; J.Chopard, "Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung", pag. 18 e pag. 150; Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63). L'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235 segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63), infatti impedisce per un certo periodo delle assegnazioni precipitose di impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards, anche in questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 34, pag. 236). Tale disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA C 83/02 del 12 marzo 2003; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 37 pag. 236). L'art. 16 cpv. 1 lett. d si distingue dalla lett. b in quanto considera la precedente attività e non la precedente professione, a differenza della lett. d. Queste due nozioni non sono identiche; una precedente attività è infatti possibile anche senza una formazione professionale (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 36, pag. 236).

2.11. Dalla "Assegnazione di un posto di lavoro" del 13 luglio 2012 inviata all'assicurato si evince che la Clinica _____ cercava un infermiere. Nelle

osservazioni è stato aggiunto “Occupazione al 50%. Durata d’impiego: a tempo indeterminato. Si cerca persona con esperienza nel campo psichiatrico, svizzera/o o con permesso valido” (cfr. doc. 9/4). Il ricorrente, nell’”Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 ha indicato, segnatamente, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/5). Egli, nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro diverso, che gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc. 7). Dall’”Esito della candidatura” emerge, tuttavia, che il potenziale datore di lavoro ha risposto affermativamente alla domanda “La persona in questione presenta un profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?” (cfr. doc. 9/6). Inoltre con scritto del 20 agosto 2012 _____, responsabile delle risorse umane della Clinica _____, interpellata dalla Sezione del lavoro, ha affermato che le mansioni che avrebbe dovuto svolgere l’assicurato erano quelle legate al ruolo di infermiere professionale in un Day Hospital psichiatrico (nursing infermieristico, preparazione farmacoterapie, assistenza e collaborazione con il medico del Centro) e che nessuno aveva mai sindacato la non pratica in ambiente psichiatrico del ricorrente (cfr. doc. 6/2). Da quanto appena esposto, ritenuto, da una parte, che l’assicurato cercava un’occupazione quale infermiere, professione che aveva d’altronde esercitato prima della disoccupazione e durante la stessa conseguendo un guadagno intermedio (cfr. doc. 11; 9/8), dall’altra, che ad ogni modo, benché nell’”Assegnazione di un posto di lavoro” fosse stato specificato che si cercava un infermiere con esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), per la Clinica tale condizione non risultava determinante per la scelta del personale (cfr. doc. 9/6; 6/2), risulta che l’impiego assegnato all’assicurato presso la Clinica _____ era conforme alle sue capacità e all’attività precedentemente svolta ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.10.). L’insorgente stesso, del resto, tramite il proprio rappresentante, il 14 settembre 2012, ha asserito che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di infermiere professionale presso un Day Hospital psichiatrico (cfr. doc. 4).

2.12. Per quanto riguarda il salario, nulla emerge dall’”Esito della candidatura” e dall’”Esito dell’assegnazione” (cfr. doc. 9/6; 9/5). _____ della Clinica _____, rispondendo alla Sezione del lavoro, il 20 agosto 2012 ha indicato che non avevano parlato di dettagli salariali e che l’assicurato era stato informato che il loro centro non è sottoposto ad alcun contratto collettivo di lavoro, ma è un centro privato sotto le leggi del Codice delle obbligazioni (cfr. risposta